



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE
FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE

Il Direttore generale

18 OCT. 2007

Bruxelles,
TAXUD D/3 LV/og D(2007) 18021

Oggetto: Articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in combinato disposto con il punto 123 ter della Parte III della tabella A del medesimo decreto – Compatibilità con l'articolo 98 della direttiva IVA in combinato disposto con la categoria 8 dell'allegato III della medesima direttiva.

Signor Ambasciatore,

Vorrei attirare la Sua attenzione sul fatto che il trattamento IVA dei servizi di trasmissione televisiva in Italia solleva preoccupazioni dal punto di vista del diritto comunitario.

Normativa comunitaria

L'articolo 98 della direttiva IVA recita:

- "1. Gli Stati membri possono applicare una o due aliquote ridotte.*
- 2. Le aliquote ridotte si applicano unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie elencate nell'allegato III.*
(...)"

L'allegato III della direttiva IVA contiene un elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che possono essere assoggettate ad aliquote IVA ridotte. La categoria 8 di detto allegato ha per oggetto i seguenti servizi:

"(...)

8) ricezione di servizi radiotelevisivi;

(...)"

S.E. L'Ambasciatore Rocco Antonio CANGELOSI
Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione Europea
Rue du Maréchal 9
1000 - BRUXELLES

Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgium. Telephone: (32-2) 299 11 11.

Normativa nazionale

L'articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in seguito "DPR n. 633") recita:

" Aliquote dell'imposta.

(...)

L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del 20 per cento della base imponibile dell'operazione.

L'aliquota è ridotta al 10 per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati nell'allegata tabella A (parte III n.d.r.)"

La parte III della tabella A allegata al DPR n. 633 contiene l'elenco dei beni e servizi soggetti all'aliquota ridotta del 10% ai sensi dell'articolo 16 del DPR n. 633. Il punto 123 ter della Parte III della tabella A recita:

"(...)

123-ter) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari trasmesse in forma codificata, nonché alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite ivi comprese le trasmissioni televisive punto-punto, con esclusione dei corrispettivi dovuti per la ricezione di programmi di contenuto pornografico;

(...)"

Osservazioni della Commissione

La Commissione ha ricevuto un reclamo in cui il reclamante lamenta un trattamento IVA iniquo dei servizi di trasmissione televisiva in funzione della piattaforma tecnica.

L'articolo 98 della direttiva IVA prevede che le aliquote ridotte si applicano unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie elencate nell'allegato III. Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia, le categorie di cui all'allegato III della direttiva IVA costituiscono concetti comunitari e il loro contenuto non può essere modificato dalle disposizioni di legge nazionali¹. Ciò è essenziale per garantire che le regole comunitarie in materia di IVA siano applicate uniformemente in tutta la Comunità in modo da prevenire distorsioni della concorrenza derivanti dall'assoggettamento degli stessi beni e servizi ad un diverso trattamento fiscale.

È giurisprudenza consolidata della Corte che le eccezioni alla regola generale prevista agli articoli 96 e 97 della direttiva IVA debbano essere interpretate in modo rigoroso assicurando nel contempo il rispetto dei principi di neutralità fiscale e parità di

¹ Sentenza della Corte del 26 maggio 2005 nella causa C-498/03, Kingscrest Associates Ltd e Montecello Ltd contro Commissioners of Customs and Excise, Racc. [2005], pag. I-0000, punti 23 e 25.

trattamento. Ciò significa che i servizi concorrenti devono essere trattati equamente ai fini dell'IVA².

In base all'articolo 98 della direttiva IVA in combinato disposto con la categoria 8 dell'allegato III della stessa, gli Stati membri possono applicare l'aliquota IVA ridotta alla ricezione di servizi radiotelevisivi. La direttiva IVA, tuttavia, non fa riferimento alla piattaforma tecnica dalla quale il servizio è prestato o al metodo di pagamento come possibile base per l'esclusione di taluni servizi concorrenti dall'ambito della categoria 8 dell'allegato III. Da queste disposizioni risulterebbe che i servizi che possono essere qualificati come servizi radiotelevisivi sono coperti dall'allegato III della direttiva IVA.

L'articolo 1 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive³ definisce la trasmissione televisiva come segue:

a) per « trasmissione televisiva » si intende la trasmissione, via cavo o via etere, nonché la trasmissione via satellite, in forma non codificata o codificata, di programmi televisivi destinati al pubblico. Il termine suddetto comprende la comunicazione di programmi effettuata tra le imprese ai fini della ritrasmissione al pubblico. La suddetta nozione non comprende invece i servizi di comunicazione che forniscono informazioni specifiche o altri messaggi su richiesta individuale, come la telecopiatura, le banche elettroniche di dati e servizi analoghi;

(...)"

Questa definizione copre i programmi televisivi trasmessi mediante le piattaforme tecniche DVB-C, DVB-S e DVB-T. Da un punto di vista tecnico, anche i programmi televisivi trasmessi via antenna (DVB-T, *digitale terrestre*) rientrano nella definizione di trasmissioni televisive in forma codificata, compresi i servizi *pay-per-view*.

L'Italia si è avvalsa dell'opzione prevista all'articolo 98 della direttiva IVA. I servizi di trasmissione televisiva forniti agli abbonati via cavo (DVB-C) e via satellite (DVB-S) sono soggetti all'aliquota IVA ridotta del 10% come previsto al punto 123-ter della Parte III della tabella A del DPR n. 633 in combinato disposto con l'articolo 16 dello stesso. L'aliquota ridotta sembra tuttavia applicarsi soltanto all'abbonamento a programmi televisivi trasmessi via cavo o satellite, esclusi i programmi codificati trasmessi su richiesta via antenna (DVB-T, *digitale terrestre*).

Poiché le trasmissioni *pay-per-view* mediante piattaforma DVB-T, dal punto di vista tecnico, possono essere qualificate come trasmissioni televisive e questi servizi sono in concorrenza con le altre trasmissioni codificate, la Commissione vorrebbe sapere su

² Sentenza della Corte del 28 giugno 2007 nella causa C-363/05 tra JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust plc, The Association of Investment Trust Companies e The Commissioners of HM Revenue and Customs, Racc. [2007] pag. 00000, punto 29.

³ Gazzetta ufficiale n. L 298 del 17.10.1989 pag. 23 - 30. Direttiva 89/552/CEE modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.

quale base il legislatore italiano esclude i servizi *pay-per-view* forniti mediante piattaforma DVB-T dall'ambito di applicazione dell'aliquota IVA ridotta.

Le sarei grato se volesse trasmettere le osservazioni della Commissione alle autorità italiane competenti e se queste ultime potessero fornire le informazioni richieste entro tre mesi dal ricevimento della presente lettera.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.


Robert Verrue 13/10/07